

Direzione ed Amministrazione presso lo Stab. Tipografico  
Alfonso Tirelli - Acqui.

Le corrispondenze non firmate sono respinte come pure le lettere non affrancate - Non si restituiscono i manoscritti ancorchè non pubblicati.

Per abbonarsi mandare anticipatamente:

L. 1 per tre mesi - L. 2 per sei mesi - L. 3 per un anno all'Amministrazione del Giornale.

Inserzioni in quarta pagina cent. 25 per linea o spazio corrispondente - In terza pagina dopo la firma del gerente cent. 50 - Nel corpo del giornale L. 1 - Ringraziamenti necrologici L. 5 - Necrologie L. 1 la linea.

Le inserzioni si ricevono presso il sig. Carlo Gamondi, Corso Bagni. - Pagamento anticipato.

# La Bollente

Giornale amministrativo, politico, letterario

della Città e Circondario di Acqui

Conto corrente colla posta

— Un numero cent. 5 —

ESCE AL GIOVEDÌ DI OGNI SETTIMANA

— Arretrato cent. 10 —

## ORARIO FERROVIA STAZIONE DI ACQUI E AUTOMOBILI

**PARTENZE**

Alessandria:	6,15	—	7,40	—	16,31	—	20,30
Savona:	7,35	—	13,2	—	18,30		
Genova:	5,30	—	8,2	—	15,25	—	18,45 (*)
Asti-Torino:	5,—	—	8,15	—	16,34	—	21,20
Ponzone (automobile):	10	—	16				
Cortemilia (automobile):	8,10	—	16,—				

(\*) Festivo ore 21,25 dal 2 luglio al 29 ottobre

**ARRIVI**

Alessandria:	7,28	—	12,54	—	18,19	—	21,9
Savona:	7,35	—	16,26	—	20,8		
Genova:	7,25	—	11,25	—	15,40	—	20,19 (*)
Asti-Torino:	7,20	—	11,—	—	18,17	—	21,—
Ponzone (automobile):	7,40	—	15				
Cortemilia (automobile):	7,30	—	15,30				

(\*) Festivo ore 10 dal 2 luglio al 29 ottobre

## IL CALMIERE MUNICIPALE

Martedì, 4 corrente, venne pubblicato il calmier municipale che la Giunta ha deliberato per alcuni generi di prima necessità, e che qui sotto riproduciamo.

Non possiamo che dar lode per queste disposizioni che, prima del Decreto Luogotenenziale non avrebbero avuto efficacia, come più volte abbiamo affermato, senza la concorrenza degli spacci municipali, e che ora hanno una provvida sanzione nelle penalità stabilite col sopradetto decreto.

E' mestieri, ed anche in ciò abbiamo più volte insistito, che l'esercente ed il commerciante si persuadano che gli oneri della guerra, cioè i danni economici che ne derivano, non debbono gravare unicamente sui consumatori, ridotti, nella grande loro maggioranza, ad avere minori introiti di fronte a spese duplicate. Il sacrificio deve essere di tutti: e sarebbe certo disonesta pretesa quella di conservare oggi, e magari di aumentare, i guadagni dei tempi normali.

Noi crediamo che contro le provvidenze dell'autorità municipale, determinate, non da capricciosi intendimenti e da malinteso senso di popolarità, ma da necessità impellenti e da un imperioso dovere, niuno avrà, neanche nell'intimo giudizio, a ribellarsi.

Chè se volesse opporsi che con i prezzi del calmier i commercianti vendono in perdita, potremmo rispondere che commercianti di grande pratica ed avvedutezza sarebbero disposti, nella eventualità di un calmier di concorrenza, ad esercire uno spaccio municipale, dichiarando

che, ad esempio, ancora vi sarebbe buon margine di guadagno vendendo alcuni generi ai prezzi seguenti: paste 1° qualità a L. 0,75 al Kg. - Sapone 1° qualità a L. 1,45 - Riso di 1° qualità a L. 0,45 - e così di seguito: prezzi tutti inferiori a quelli adottati dall'on. Giunta nel calmier municipale.

Non contestiamo che per rendere meno onerosi, in rapporto alla diminuzione di guadagno, i calmieri al piccolo commercio, è mestieri agire energicamente verso i produttori e i venditori all'ingrosso: ed a ciò hanno pensato e penseranno i già adottati e adottabili provvedimenti governativi.

Intanto è mestieri che, di buona o di mala voglia, ognuno si adatti, anche all'infuori di ogni fervore patriottico e di ogni sentimento di umanità, ad una situazione creata dalle supreme esigenze del vivere e dell'ora grave che attraversiamo.

Ecco pertanto le disposizioni del calmier.

\*

### IL SINDACO

« Visto il Decreto Luogotenenziale 22 Agosto 1915 N. 1288;

Visti gli articoli 152 e 153 della Legge Comunale e Provinciale 4 Febbraio 1915 N. 148 e l'Art. 109 N. 2 del relativo Regolamento;

In esecuzione del provvedimento preso dalla Giunta Municipale in data di ieri:

### Notifica

I prezzi dei generi annonari seguenti sono così fissati a partire da domani 5 Aprile 1916 e fino a nuove disposizioni:

Riso 1° qualità	al Kg. L. 0,50
Id. mercantile	„ „ 0,45
Pasta di produzione locale	„ „ 0,76
Id. di Genova	„ „ 0,80
Olio d'Oliiva puro sup.re	„ „ 2,60
Id. id. id. extrafino	„ „ 3,—
Id. miscelato	„ „ 2,30

Lardo nostrano	al Kg. L. 2,75
Burro 1° qualità extra	„ „ 4,40
Id. margarinato	„ „ 3,80
Sapone secco 1° qualità	„ „ 1,65
Id. fresco	„ „ 1,50

I negozianti non potranno per nessun motivo esigere prezzi superiori e quelli sopra stabiliti nè rifiutarsi di vendere, nella qualità richiesta, le derrate sopra indicate di cui siano forniti.

Si invitano i compratori a denunciare i negozianti che esigessero prezzi superiori a quelli fissati dal calmier o che rifiutassero di vendere le dette derrate esistenti in negozio.

Gli esercenti hanno l'obbligo di tenere affissa la tabella dei prezzi sopra stabiliti.

Ai contravventori saranno applicate le penalità comminate dal precitato Decreto Luogotenenziale.

Gli Agenti Municipali sono incaricati di constatarne l'esecuzione. »

Acqui, 4 Aprile 1916.

Il Segretario-Capo  
DORSI

Il Sindaco  
PASTORINO

\*

Crediamo utile, per gli interessati, pubblicare le sanzioni contenute nel Decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915.

Art. 1. Chiunque contravviene agli ordini che l'autorità competente ha pubblicato, anche prima dell'emanazione del presente decreto, per regolare la produzione ed il commercio dei generi alimentari, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da lire 100 a 2000 senza pregiudizio delle maggiori pene previste dal codice penale.

Art. 2. I funzionari e gli agenti ai quali è affidata la sorveglianza per l'applicazione delle norme che regolano la produzione e il commercio dei generi alimentari, hanno l'obbligo di constatare le contravvenzioni alle norme stesse per denunciare i colpevoli all'autorità giudiziaria.

Il funzionario o l'agente che, avendo acquistata notizia di una contravvenzione a tali norme, omette o indebitamente ritarda la denuncia, è punito con la multa da lire 50 a lire 1000.

Alla multa può, in casi di maggiore gravità, essere aggiunta l'in-

terdizione dai pubblici uffici fino ad un anno.

Art. 3. Le disposizioni del presente decreto avranno vigore per tutto il periodo della guerra, durante il quale ogni altra disposizione ad esse contraria è abrogata.

## La pratica del Cimitero

Veniamo informati che il Ministero dell'Interno ha chiesto, all'amministrazione comunale, le ragioni per cui si ritiene ineseguibile il progetto dell'ing. cav. Danesi — il noto ispettore inviato da Roma col preciso mandato di trovare mal fatto, a qualunque costo, quel che il Consiglio Comunale aveva onestamente deliberato — per l'ampliamento del vecchio cimitero. Sappiamo anche che l'amministrazione comunale ha corredato la risposta della relazione dell'Ufficio Tecnico, affatto contraria, come già abbiamo pubblicato, a tale progetto, per ragioni economiche e legali. Se non è laggiù radicato il triste proposito di applicare, in contraddizione ad ogni legittimo interesse cittadino, la massima del « vuoi così colà... » con quel che segue, giova sperare che la fastidiosa pratica s'avvii ad una proficua soluzione.

E, se vero è quanto da buona fonte ci si assicura, siamo lieti di constatare che il Prefetto della Provincia si è reso conto delle ragionevolezza ed urgenza delle deliberazioni locali, disponendosi a prestare ad esse il suo autorevole appoggio.

## La Lega Nazionale ed i Profughi

La lega Nazionale Italiana, dopo avere assunto informazioni da autorità e da privati in parecchie centinaia di Comuni (specialmente delle provincie di Alessandria, Cuneo, Novara e Torino) nei quali sono riuoverati profughi delle terre redente, sta compilando sulle condizioni dei profughi stessi una relazione che verrà presto stampata e distribuita ai senatori, deputati e giornali.

Chi potesse dare qualche indicazione utile alla relazione stessa, è pregato di farla pervenire sollecitamente alla sede della Lega Nazionale (Via S. Pietro all'Orto, 15, Milano).